


COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 24.04.2013

- ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – ATTIVITÀ DI ESTETISTA
- ART. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 4 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 5 – AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
- ART. 6 – REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEGLI ADDETTI
- ART. 7 – REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI
- ART. 8 – ATTIVITÀ MISTE
- ART. 9 – TRASFERIMENTO DI SEDE
- ART. 10 - SUBINGRESSO
- ART. 11 – SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI PIERCING E
TATUATORE
- ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
- ART. 13 – GIORNI E ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 14 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA COPIA DELLA S.C.I.A. E DI
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- ART. 15 – ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI E BIANCHERIA
- ART. 16 – TARIFFE
- ART. 17 – IMPIANTI DI DISINFEZIONE
- ART. 18 – VIGILANZA – OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 19 – SANZIONI
- ART. 20 – RINVIO A NORME VIGENTI – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO N°1

Art. 1 – Normativa di riferimento

La disciplina dell'attività di estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco così comunque denominate ed ovunque esercitate, sia esso luogo pubblico o privato, sono disciplinate dalle seguenti Leggi e norme:

- dalla Legge 15.09.1989 n°48 "Disciplina dell'attività di estetista";
- dalla Legge 04.01.1990 n°1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- dalla Legge 07.08.1990 n°241;
- dal D.D.G. 27.04.2004 n° 4259 pubblicato sul BURL n. 13 – serie ordinaria – del 24.03.2003 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di tatuaggio e/o piercing";
- dalla Legge Regionale 02.02.2007 n° 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia";
- dalla Legge 02.04.2007 n° 40 "Conversione in legge e con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- dalla Legge Regionale 02.04.2007 n°8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie";
- dal Regolamento Locale d'Igiene;
- dal D.Lgs 26.03.2010 n°59;
- dal D.P.R. 07.09.2010 n°160;
- dalla Legge 22.12.2011 n°214;
- dalla Legge Regionale 27.02.2012 n°3;
- dalla Legge 24.03.2012 n°27;
- dalla Legge 04.04.2012 n°35;
- dal D.Lgs 06.08.2012 n°147;

Le attività di cui al precedente capoverso, potranno essere esercitate sia da imprese individuali che da imprese societarie o di capitali, rientranti o meno tra quelle previste dalla Legge 08 Agosto 1985 n°443.

Le norme inserite nel presente Regolamento, devono essere interpretate in virtù di quanto enunciato dalla normativa comunitaria, regionale e statale e sono da intendersi automaticamente abrogate o modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme di carattere sia comunitario che regionale o nazionale, che risultino in contrasto con le stesse. L'attività qui regolamentata rientra tra quelle comprese nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, così come stabilito dall'art. 41 della Costituzione.

Art. 2 – Attività di estetista

Per attività di estetista, così come regolata dalla vigente normativa, si intende tutto quel complesso di trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano aventi lo scopo esclusivo o prevalente di modificare, migliorare, mantenere e proteggere le caratteristiche estetiche, attraverso l'esecuzione di tutte quelle manovre dirette all'eliminazione degli inestetismi presenti, mediante l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico o attraverso l'uso di prodotti cosmetici per la cui identificazione si rimanda alle direttive dell'Unione Europea, alle normative statali e a quelle regionali.

È vietato svolgere all'interno dell'esercizio qualsiasi attività rivolta alla prevenzione, cura e riabilitazione.

Chiunque intenda svolgere nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista o i mestieri affini è soggetto alla presentazione della idonea modulistica S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La validità di tale modulistica è da intendersi sia per l'intestatario che per i locali adibiti all'attività.

La S.C.I.A. potrà contenere anche l'indicazione dell'eventuale svolgimento dell'attività di acconciatore nella stessa sede, sempre che sia dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per la professione da parte del titolare o di un socio lavorante.

Nella S.C.I.A. dovranno essere indicati il possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

- Qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore tecnico;
- In caso di società non artigiana, andrà indicato il nominativo del soggetto che assume la direzione dell'azienda. Il direttore tecnico dovrà essere in possesso della qualificazione professionale inerente l'attività di estetista, così come i soci e i dipendenti.

Art. 3 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di estetista deve svolgersi in maniera prevalente all'interno di locali che rispettino tutte le direttive stabilite dalle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie vigenti al momento dell'emanazione del presente regolamento.

Saranno considerate illegali le attività di estetista svolte in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggi su aree aperte al pubblico.

I titolari delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività in sede fissa, indipendentemente dalla sede legale e dai locali di esercizio, potranno esercitare l'attività di estetista sul territorio comunale a favore delle seguenti categorie di utenti: soggetti impegnati nel settore della moda e dello spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o incapaci di deambulare, presso la loro residenza.

Lo svolgimento dell'attività all'interno di istituti di cura, riabilitazione o altro potrà avvenire solo a seguito della stipula di idonee convenzioni con tali soggetti.

Le attività di cui al precedente articolo 2 potranno essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, una volta verificata la compatibilità con lo strumento urbanistico vigente, secondo quanto dallo stesso previsto, sempre che sussistano i seguenti requisiti: i locali destinati all'esercizio dell'attività e le relative parti accessorie devono essere distinti in modo netto da quelli destinati a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e vengano rispettati i dettami della Legge n° 13/1989, del D.M. n° 236/1989 e tutte le normative previste nel merito dell'attività di estetista.

Art. 4 – Segnalazione certificata inizio attività

Qualunque soggetto intenzionato ad avviare sul territorio comunale l'attività di estetica e mestieri affini, dovrà provvedere all'inoltro attraverso i canali telematici, allo sportello SUAP comunale della modulistica S.C.I.A.

Tale modulistica dovrà contenere i seguenti elementi essenziali alla corretta gestione della stessa:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
3. procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;
4. ubicazione dei locali destinati all'attività e relativa superficie;
5. autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali;
6. indicazione della qualifica professionale acquisita dal titolare o dal responsabile tecnico, così come previsto dalle Leggi n° 443 del 08.08.1985 e n° 174 del 17.08.2005;
7. autodichiarazione inerente il rispetto delle norme urbanistico-edilizie;
8. indicazione del numero degli addetti e dei posti di lavoro;
9. autocertificazione antimafia del richiedente e del responsabile tecnico.

Se la modulistica di cui al precedente capoverso viene presentata da persona giuridica, dovranno essere indicati, oltre a quanto sopra:

- ragione sociale;
- sede legale;
- dati relativi al legale rappresentante;
- estremi dell'iscrizione al registro Imprese, con l'indicazione del numero del REA – Repertorio Economico Amministrativo.

Alla SCIA andranno inoltre allegati:

1. planimetria in scala 1:100 dei locali, con l'indicazione dell'uso dei vari spazi e la dislocazione delle postazioni di lavoro;
2. procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;
3. fotocopia del documento di identità del titolare – legale rappresentante;
4. permesso di soggiorno se il richiedente è un cittadino extra-comunitario;
5. atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
6. certificazione inerente l'abilitazione professionale del richiedente della maggioranza dei soci o del responsabile tecnico, conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge 174/2005;
7. copia autentica dell'atto di formazione della società debitamente depositato e registrato;
8. relazione tecnica indicante: numero degli addetti, dei posti di lavoro e della superficie dei locali, elenco dei macchinari, modalità di disinfezione e sterilizzazione, nonché idonea certificazione che le apparecchiature siano rispondenti alla Legge n° 1/1990.

La gestione della pratica è assegnata, per la fase istruttoria allo sportello SUAP, il cui responsabile provvederà a comunicare ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento.

La ricevuta rilasciata a seguito dell'invio in modalità telematica, così come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 10.11.2011, è valida per il richiedente ai fini dell'avvio dell'attività e stabilisce la decorrenza dei tempi del procedimento automatizzato.

Se la richiesta risultasse irregolare o incompleta, il responsabile del SUAP, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della pratica, avvia la procedura per la sospensione dell'attività e per l'eliminazione di eventuali danni da essa arrecati.

Ove possibile il richiedente, entro un termine stabilito dall'Amministrazione (che non può comunque essere inferiore a 30 – trenta – giorni), provvede alla regolarizzazione dell'attività in base a quanto stabilito dalle vigenti normative.

In caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, l'Amministrazione potrà adottare in ogni momento l'applicazione delle sanzioni penali previste dal comma 6 e di quelle indicate al capo VI del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 28.12.2000.

La pratica SCIA acquisita in forma telematica, sarà considerata irricevibile e quindi priva di qualsiasi efficacia a causa di:

1. VIZI TECNOLOGICI :

- Invio SCIA in modalità cartacea ;
- Invio da parte di intermediario avvalendosi di PEC ma senza procura speciale;
- Invio avvalendosi di PEC ma senza firma digitale.

2. VIZI FORMALI:

- Presentazione senza sottoscrizione;
- Presentazione senza l'indicazione della fattispecie di attività (e quindi del procedimento) a cui si riferisce;
- Presentazione senza l'indicazione dei dati dell'interessato;
- Presentazione senza l'indicazione della sede ove viene svolta l'attività.

3. VIZI SOSTANZIALI:

- Presentazione senza la dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti morali, professionali e conformità urbanistica.

L'eventuale atto di diniego motivato emesso dal Responsabile dello Sportello SUAP, dovrà essere comunicato al richiedente a mezzo p.e.c. o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro tale decisione è ammesso il ricorso nei modi e tempi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 5 – Avvio dell'attività di estetista

La trasmissione in forma telematica della segnalazione consente, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della Legge 241/1990, l'inizio immediato dell'attività.

Art 6 – Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque svolga l'attività di estetista deve operare rispettando tutte le norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e quanto indicato nel Regolamento Locale di Igiene del Comune di Pontoglio.

Art. 7 – Requisiti igienico-sanitari dei locali

I locali destinati allo svolgimento dell'attività devono corrispondere a quanto previsto nel Regolamento Locale di Igiene.

Deve essere garantito il rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa comunitaria sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e della normativa sulla sicurezza degli impianti elettrici, ai sensi della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

A seguito di subingresso nell'attività, il subentrante dovrà adeguare i locali a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene.

Sarà possibile concedere deroghe a quanto stabilito dal citato Regolamento solamente per motivate esigenze tecniche ampiamente documentate o per la presenza di eventuali vincoli di natura urbanistica.

Qualsiasi modifica ai locali o alle apparecchiature utilizzate andrà comunicata al SUAP a mezzo di S.C.I.A. da inoltrarsi telematicamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 8 – Attività miste

A seguito di presentazione di idonea istanza S.C.I.A. tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it. sarà possibile esercitare in maniera congiunta nella sede di svolgimento dell'attività di estetista anche quella di esecuzione di piercing e tatuaggi.

Le attività di piercing e tatuatore potranno svolgersi in tutte quelle strutture in possesso dei requisiti minimi previsti del D.D.G. n° 6932 del 27 .04.2004 ed esclusivamente da parte di coloro che risultino in possesso di idonea formazione professionale debitamente certificabile.

Nell'esecuzione dei tatuaggi dovranno essere utilizzati solamente pigmenti sterili e atossici.

L'esecuzione di tatuaggi e piercing dovrà essere subordinata all'acquisizione del consenso informato da parte del soggetto che si sottopone al trattamento e, nel caso di minorenni (a cui è consentito l'effettuazione del solo piercing all'orecchio), dovrà essere acquisito l'assenso degli esercenti la potestà.

I tatuaggi e piercing eseguiti su tutte le parti del corpo (con esclusione del piercing all'orecchio), dovranno essere registrati nominalmente ed i dati così acquisiti saranno soggetti alle norme di cui alla Legge n° 675/1996. Gli stessi potranno essere visionati ed eventualmente acquisiti solamente da parte degli organi di vigilanza. Lo sportello SUAP unitamente all'Ufficio Polizia Locale/Commercio, provvederà al controllo del possesso delle prescritte abilitazioni professionali, nonché alla verifica del rispetto di quanto previsto in materia igienico-sanitaria nel Regolamento Locale di Igiene.

Art. 9 – Trasferimento di sede

Il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo a seguito di presentazione di idonea S.C.I.A. a mezzo telematico tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Tale modulistica dovrà contenere i seguenti elementi essenziali alla corretta gestione della stessa:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
3. procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;
4. ubicazione dei locali destinati all'attività e relativa superficie;
5. autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali;
6. indicazione della qualifica professionale acquisita dal titolare o dal responsabile tecnico, così come previsto dalle Leggi n° 443 del 08.08.1985 e n° 174 del 17.08.2005;
7. autodichiarazione inerente il rispetto delle norme urbanistico-edilizie;
8. indicazione del numero degli addetti e dei posti di lavoro;
9. autocertificazione antimafia del richiedente e del responsabile tecnico.

Se la modulistica di cui al precedente capoverso, viene presentata da persona giuridica dovranno essere indicati oltre a quanto sopra:

- ragione sociale;
- sede legale;
- dati relativi al legale rappresentante;
- estremi dell'iscrizione al registro Imprese, con l'indicazione del numero del REA-Repertorio Economico Amministrativo.

Alla SCIA andranno inoltre allegati:

1. planimetria in scala 1:100 dei locali, con l'indicazione dell'uso dei vari spazi e la dislocazione delle postazioni di lavoro;
2. procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;
3. fotocopia del documento di identità del titolare-legale rappresentante;
4. permesso di soggiorno se il richiedente è un cittadino extra-comunitario;
5. atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
6. certificazione inerente l'abilitazione professionale del richiedente, della maggioranza dei soci o del responsabile tecnico, conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge 174/2005;
7. copia autentica dell'atto di formazione della società, debitamente depositato e registrato;
8. relazione tecnica indicante: numero degli addetti, dei posti di lavoro e della superficie dei locali, elenco dei macchinari, modalità di disinfezione e sterilizzazione, nonché idonea certificazione che le apparecchiature siano rispondenti alla Legge n° 1/1990.

Il trasferimento della sede può avvenire successivamente alla presentazione telematica della S.C.I.A., ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990.

Art. 10 – Subingresso

Il subingresso nell'attività, a seguito di atto tra viventi o a causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'attività al subentrante, sempre che risulti che il cessionario abbia dato luogo all'inizio dell'attività stessa e che il subentrante risulti in possesso della prescritta abilitazione professionale.

Il subentrante presenterà la S.C.I.A. telematicamente a mezzo del portale www.impresainungiorno.gov.it, previa osservanza di quanto ai precedenti artt. 4, 6 e 7. Il subentrante dovrà adeguare i locali a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene. Sarà possibile concedere deroghe a quanto stabilito dal citato Regolamento solamente per motivate esigenze tecniche ampiamente documentate o per la presenza di eventuali vincoli di natura urbanistica.

Qualora si proceda a modifiche riguardanti i locali, le attrezzature o il ciclo lavorativo, dovrà essere acquisito idoneo parere favorevole da parte della A.S.L. che provvederà a svolgere gli accertamenti opportuni.

Art. 11 – Sospensione o revoca dell’attività di estetica

L’attività potrà essere soggetta a sospensione ed a eventuale revoca da parte del Responsabile dello Sportello SUAP, a seguito della decadenza dei requisiti soggettivi o oggettivi stabiliti dalle normative di riferimento, ivi compreso il presente regolamento.

Il titolare dell’attività, entro il termine di trenta giorni dall’emissione del provvedimento, avrà facoltà di conformarsi alla normativa.

Avverso il provvedimento di cui ai precedenti capoversi è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 12 – Cessazione attività

La cessazione dell’attività dovrà avvenire a seguito di presentazione in via telematica della pratica S.C.I.A. attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, che provvederà ad inoltrarla allo sportello SUAP ed a tutti gli enti interessati.

In caso di morte, invalidità o di sentenza di interdizione o inabilitazione emessa a carico del titolare, per quello che attiene alla titolarità dell’attività, si applicano le norme previste dall’art. 5 comma 4 della Legge 443/85.

L’attività andrà comunque svolta da personale qualificato.

Art. 13 – Giorni e orari di esercizio dell’attività

L’attività di estetista non è subordinata al rispetto dell’obbligo della chiusura infrasettimanale.

L’orario applicato potrà essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedio.

L’orario stesso dovrà in ogni modo essere esposto in modo chiaro e ben visibile all’interno e all’esterno dei locali dell’esercizio.

Art. 14 – Obbligo di esposizione copia della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

La S.C.I.A. correttamente compilata e completa di tutta la documentazione a corredo, dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno del locale.

Nei casi previsti all'art. 3 commi 3 e 4 del presente regolamento, nel caso di svolgimento dell'attività in zone diverse dai locali indicati dalla S.C.I.A., una copia della stessa dovrà essere nella disponibilità dei soggetti che esercitano l'attività ed andrà esibita a semplice richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 15 – Attrezzature, strumenti, biancheria e suppellettili

Tutta l'attrezzatura, le suppellettili e la biancheria dovranno essere mantenute in perfetto stato di pulizia e custodite all'interno di apposita armadiatura.

La biancheria già usata andrà conservata separata da quella pulita e non dovrà essere riutilizzata se non dopo adeguato lavaggio e disinfezione.

È vietato l'utilizzo di tutti quei prodotti che contengano sostanze tossiche o che non riportino in etichetta i componenti.

Qualora vengano utilizzati prodotti che possano emettere odori o esalazioni sgradevoli, dovranno essere adottate tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare danni alle persone, provvedendo in seguito ad idonea areazione dei locali.

Il personale addetto dovrà, prima dell'esecuzione di ogni servizio, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 16 – Tariffe

Il titolare dell'attività dovrà esporre il tariffario applicato alla clientela in modo ben visibile, possibilmente in prossimità della cassa.

Art. 17 – Impianti di disinfezione

L'attività dovrà essere dotata di idonee apparecchiature per la disinfezione e la sterilizzazione dell'attrezzatura, sempre che non vengano usate attrezzature monouso.

La sterilizzazione e la disinfezione dovranno avvenire tramite idonee metodologie, provviste di idonea certificazione attestante i risultati ottenuti.

L'attrezzatura da lavoro dovrà essere riposta in modo da mantenerla isolata dall'ambiente, anche all'interno delle stesse apparecchiature per la disinfezione/sterilizzazione, per tutto il periodo di inutilizzo.

Art. 18 – Vigilanza-Obblighi nell'esercizio dell'attività

Le funzioni di controllo delle attività e del rispetto del presente regolamento sono affidate all'Ufficio Polizia Locale/Commercio.

All'interno del locale dovranno essere esposte copie della S.C.I.A. e della relativa ricevuta di presentazione, nonché la tabella descrittiva dei prezzi praticati per ogni prestazione eseguita.

In caso vengano esposti prodotti destinati alla vendita, andrà apposto su ogni singolo prodotto il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 19 – Sanzioni

Gli Agenti degli organi di Polizia, il personale A.S.L. e il Responsabile del SUAP sono autorizzati ad accedere ai locali per l'effettuazione dei controlli di routine.

Chiunque svolga trattamenti o servizi di estetista essendo sprovvisto di qualsivoglia titolo autorizzativo, sarà punito ai sensi della Legge n° 689/81 con una ammenda compresa tra Euro 250,00 ed Euro 5.000,00.

Art. 20 – Rinvio a norme vigenti-Entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa regionale e statale in materia.

Il presente regolamento composto da 20 articoli entrerà in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

Viene abrogato il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°64 del 30.10.2003, e ogni altra disposizione comunale in materia.

Consenso informato

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....

e residente a provincia.....

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato che :

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura;
- per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola – media entità;
- con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti di tipo B e C;
- si può essere o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e del piercing.

FIRMA

N.B.: per i minorenni, il presente consenso informato, da redigersi su carta intestata dell'attività con indicazione dei titoli abilitativi e professionali dell'operatore, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore e varrà quale autorizzazione all'effettuazione del tatuaggio o piercing.